COPIA

DECRETO N. 28 del 18-09-2025

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 60, COMMA 6, DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto del Prefetto di Venezia Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto (Prot. Uscita n. 0080773 del 05/09/2025), assunto al prot. gen. n. 18085 del 05/09/2025, con il quale il dottor Alessandro Ballarin, inquadrato in Fascia A del vigente CCNL di categoria e in posizione di disponibilità, è stato incaricato della reggenza a tempo pieno presso la sede vacante di segreteria del Comune di Porto Viro, classe II, a decorrere dal 01/09/2025 al 31/05/2026;

RICHIAMATO il precedente proprio decreto n. 28 del 09/09/2025, con il quale:

- si prende atto del Decreto del Prefetto di Venezia Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto (Prot. Uscita n. 0080773 del 05/09/2025), assunto al prot. gen. n. 18085 del 05/09/2025, con il quale il dottor Alessandro Ballarin, inquadrato in fascia A del vigente CCNL di categoria e in posizione di disponibilità, è stato incaricato della reggenza a tempo pieno presso la sede vacante di segreteria del Comune di Porto Viro, classe II, a decorrere dal 01/09/2025 al 31/05/2026;
- si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000, al Segretario Generale dell'Ente dottor Alessandro Ballarin, oltre ai compiti propri derivanti dalla normazione ordinaria, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e dai vigenti regolamenti dell'Ente, ulteriori compiti aggiuntivi e specifici;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in virtù del quale "*Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto*";

ATTESO che, in data 16/07/2024, è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che comprende la Sezione Segretari comunali e provinciali;

RILEVATO che l'art. 60 del citato CCNL detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, la quale, in particolare, è erogata, in base alla classificazione degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia	Classe	Quantificazione
A	I/A: enti metropolitani	43.054,00 > 64.486,96
	I/A: enti oltre 250.000 abitanti, Comuni capoluogo di Provincia, Province	35.590,00 > 53.665,99
	I/B: enti fino a 250.000 abitanti	23.518,00 > 35.912,97
B	II: enti oltre 10.000 e fino a 65.000 abitanti	16.806,00 > 26.102,22
	III: enti tra 3.000 e fino a 10.000 abitanti	8.646,00 > 14.068,80
C	IV: enti fino a 3.000 abitanti	8.140,00 > 10.928,87

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 28/08/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Sistema per la graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 60, comma 5, del CCNL 16/07/2024 "*Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere*";
- ai sensi dell'art.60, comma 6, del CCNL 16/07/2024 "*Al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità, l'importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall'articolo 60, comma 1. Della predetta misura si tiene conto anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dell'articolo 43, comma 2, del CCNL del 16.05.2001. Quanto previsto dai precedenti due periodi non si applica ai segretari collocati in disponibilità cui venga attribuito, ai sensi del comma 1 dell'art. 62, un incarico di reggenza o supplenza per un periodo non inferiore a 30 gg. In tale ultimo caso l'ente utilizzatore, con oneri a proprio carico, determina, previa graduazione della posizione, l'ulteriore quota di retribuzione di posizione in applicazione del comma 2*";
- ai sensi dell'art.60, comma 7, del CCNL 16/07/2024 "*Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009*";

VISTO l'articolo 43, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 dell'Area delle Funzioni Locali, che comprende la Sezione Segretari comunali e provinciali, che testualmente recita:

"*1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:*

- trattamento stipendiale di fascia;

- indennità integrativa speciale;

- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.";

RICHIAMATO, al riguardo, l'art. 19, comma 8, del D.P.R. n. 465/1997, secondo il quale "*i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente*";

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo – AAA – Protocollo – Prot. Uscita n. 0003026 del 28/01/2025, secondo la quale tra l'altro:

- "*omissis … il Ministero dell'Interno, che ordinariamente retribuisce i predetti segretari in disponibilità, sarà tenuto ad erogare agli stessi lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento all'atto del collocamento in disponibilità, limitatamente all'importo minimo … omissis*";
- "*omissis … in merito, è stato condiviso con l'ARAN (parere prot. n. 36798 del 20/11/2024) l'orientamento secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del 16/07/2024, la predetta disposizione del D.P.R. n. 465/1997 debba essere applicata nel senso che il segretario in disponibilità incaricato di reggenze/supplenze a tempo pieno/parziale (non a scavalco) abbia diritto – con oneri a carico dell'ente utilizzatore – all'importo della retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della sede di segreteria presso cui l'incarico è svolto*";
- "*omissis … Nel dettaglio, a seguito dell'entrata a regime della nuova struttura della retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai segretari collocati in disponibilità cui siano conferiti (o che svolgono) incarichi di reggenza/supplenza (non a scavalco) l'importo della retribuzione di posizione potrà essere erogato dal Ministero dell'Interno/Albo Nazionale – anche per motivi tecnici legati al sistema di pagamento NoiPA – solo nella misura minima di cui al citato art. 60, comma 6, primo periodo. L'ente locale presso cui viene svolto l'incarico di reggenza/supplenza (non a scavalco), invece, dovrà provvedere ad erogare al segretario incaricato – secondo la normativa vigente ed in conformità ai rispettivi ordinamenti – gli ulteriori ed eventuali emolumenti spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 8, citato. Si ricorda, infine, come, ai sensi del citato articolo 19, comma 8, del D.P.R. n. 465/1997, gli oneri per la reggenza/supplenza sono posti a carico dell'ente locale che utilizza il segretario in disponibilità*";

EVIDENZIATO che:

- il Segretario Generale dottor Alessandro Ballarin risulta inquadrato in Fascia A del vigente CCNL di categoria e che la retribuzione di posizione in godimento all'atto del collocamento in disponibilità corrisponde alla Fascia A – Classe IA – per gli enti con oltre 250.000 abitanti, Comuni capoluogo di Provincia, Province;
- al medesimo viene, pertanto, erogato direttamente dal Ministero dell'Interno/Albo Nazionale l'importo della retribuzione di posizione nella misura minima di cui all'art. 60, comma 6, primo periodo, del CCNL 16/07/2024, corrispondente alla fascia indicata nel punto precedente, pari a € 35.590,00 annui lordi;

- il Comune di Porto Viro, a far data dal 01/09/2025, deve provvedere ad erogare al segretario incaricato – secondo la normativa vigente ed in conformità ai rispettivi ordinamenti – gli ulteriori ed eventuali emolumenti spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 8, del citato D.P.R. n. 465/1997, come previsto dall'60, comma 6, secondo e terzo periodo, del CCNL 16/07/2024;

RICHIAMATO, al riguardo, il Sistema per la graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, approvato dal Comune di Porto Viro con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 28/08/2025;

VISTO l'Allegato A) recante la pesatura della posizione del Segretario Generale ai fini della graduazione della relativa retribuzione di posizione, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, con n. 18673 del 15/09/2025, è stata acquisita al protocollo di questo Comune, la prevista Validazione da parte del Nucleo di Valutazione;

RILEVATO che, in applicazione dei suddetti criteri, come risulta dalla pesatura di cui all'Allegato A), ricorrono le condizioni richieste per la determinazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale in misura pari a € 26.102,22 annui lordi, quantificando così la quota aggiuntiva della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art.60, comma 6, secondo e terzo periodo, del CCNL 16/07/2024, in € 9.296,22 annui lordi;

EVIDENZIATO che la retribuzione di posizione minima prevista per il Comune di Porto Viro (corrispondente alla fascia demografica tra i 10.000 abitanti e i 65.000 abitanti), pari a € 16.806,00 annui lordi, e la quota aggiuntiva pari a € 9.296,22 annui lordi, risultano a carico del bilancio comunale, mentre il differenziale, garantito in base all'art. 43, comma 2, del CCNL del 16/05/2021, pari a € 18.784,00 annui lordi, è a carico del Ministero dell'Interno/Albo Nazionale

VERIFICATO, quindi, che le risorse finanziarie dell'Ente consentono la determinazione della retribuzione di posizione al Segretario Generale nella misura indicata, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi delle retribuzioni accessorie, previsti dall'articolo 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso

DECRETA

a) **DI APPROVARE** l'Allegato A) recante la pesatura della posizione del Segretario Generale ai fini della graduazione della relativa retribuzione di posizione, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
b) **DI DETERMINARE**, in applicazione dei vincoli di finanza pubblica, ed in particolare del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, la quantificazione della componente retributiva di cui all'art. 56, comma 1, lett. c) (retribuzione di posizione) del Segretario Generale nella misura complessiva di € 26.102,22 su tredici mensilità, a decorrere dal 01/09/2025, determinando così, come previsto dall'60, comma 6, secondo e terzo periodo, del CCNL 16/07/2024, la quota aggiuntiva di retribuzione di posizione, spettante ai sensi dell'art. 19, comma 8, del citato D.P.R. n. 465/1997, nell'importo di € 9.296,22 annui lordi;

c) **DI DEMANDARE** al Responsabile di Settore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto.

IL SINDACO
Mantovan Mario

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Certificato di pubblicazione

DECRETO N. 28 del 18-09-2025

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 60, COMMA 6, DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 03-10-2025 con numero di registrazione all'albo pretorio 965.

COMUNE DI PORTO VIRO li 18-09-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)